

## Non impugnabilità ruoli, su i fermi e le ipoteche



**Il 40% delle liti sulla riscossione riguarda l'estratto di ruolo**

Martedì 30/11, le Commissioni finanze e lavoro del Senato hanno approvato l'emendamento che, con una modifica all'art. 12 del dpr 602/73, introduce la non impugnabilità da parte del contribuente dell'estratto di ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata, con l'eccezione di sporadici e specifici casi. Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli:

- un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
- oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
- o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Stando agli ultimi dati oltre il 40% delle liti sugli atti della riscossione riguarda proprio l'estratto di ruolo, ossia l'elenco dei debiti contestati al contribuente e su cui le capacità difensive dell'agente pubblico della riscossione sono sempre state limitate. Tale incostituzionale modifica legislativa sembra non tener conto della miriade di altre ragioni che il contribuente potrebbe avere per voler ottenere l'annullamento dei debiti tributari (non più dovuti!) posti a suo carico. Per esempio, accesso al credito, costituzioni società, sottoscrizioni contratti professionali, acquisto auto con rischio fermo amministrativo, acquisto casa con rischio ipoteca, apertura c/c con rischio pignoramento, accettazione eredità con rischio di pignoramento ecc. Infatti, l'agente della riscossione prima di procedere al fermo dei beni mobili registrati (art. 86, dpr 602/1973) ed all'iscrizione d'ipoteca (art. 77, dpr 602/1973) è tenuto a notificare al debitore o ai coobbligati una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo o sarà iscritta l'ipoteca, senza necessità di ulteriore comunicazione. Quindi, con la modifica legislativa approvata, il contribuente potrà impugnare soltanto il suddetto preavviso con la certezza, però, che il giudice tributario o civile non potrà mai pronunciarsi per la sospensiva entro i 30 giorni e, quindi, sarà costretto a subire l'ipoteca ed il fermo, con le conseguenze patrimoniali citate (infatti, il preavviso amministrativo è un atto autonomamente impugnabile: Cass., sez. tributaria, ordinanze nn. 29200/2020 e 30898/2021). Trattasi, in sostanza, di misura che persegue finalità esclusivamente deflattiva del contenzioso tributario, come sollecitato dal direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione delle riunioni della commissione interministeriale Mef-Giustizia per la riforma della giustizia tributaria, conclusa con la relazione finale del 30 giugno 2021, che alle pagg. 130 - 131 e 132 prevedeva proprio «l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, fermo restando il riconoscimento dell'impugnabilità della cartella di pagamento ad esso relativa, se non validamente notificata dall'Agente della riscossione, unitamente al primo atto successivo notificato dallo stesso Agente. L'intervento si rende necessario per l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo». Così però non si tiene minimamente conto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dell'esigenza di assicurare il diritto di difesa dei cittadini - contribuenti, di rilevanza costituzionale.

**Maurizio Villani**

— © Riproduzione riservata — ■